

OGGETTO: **D.L. 19/05/2020, N.34 (RILANCIO)**  
**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**  
**DURATA DI ACCESSO AUMENTATA DI 5 SETTIMANE**

L'art. 70, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 - in vigore dal 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione sul "Supplemento ordinario" n. 21/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020 - ha aumentato **la durata massima di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd)** a favore dei lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2015 (Cassa integrazione guadagni, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) ovvero siano stati goduti fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21 e 25 del 2020).

In particolare, i datori di lavoro che abbiano **esaurito il periodo massimo di ricorso alla Cigd** – pari, per quelli con unità operative in Emilia-Romagna, a **tredici settimane complessive** –, potranno accedervi per altre:

- **cinque settimane, entro il 31 agosto 2020;**
- **quattro settimane, nel bimestre settembre-ottobre 2020** (nel limite delle risorse stanziato). Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche prima dell'1 settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito del periodo di Cigd precedentemente concesso.

La Cigd spetta ai lavoratori **in forza il 25 marzo 2020** (art. 70, comma 1, lett. c) del d.l. n. 34/2020), non più, quindi, a coloro occupati al 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020).

**Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti non deve essere sottoscritto alcun accordo sindacale.**

Al fine di velocizzare l'iter di concessione della Cigd e, di conseguenza, il pagamento (direttamente da parte dell'INPS) dell'ammortizzatore sociale ai beneficiari:

- **la domanda per periodi successivi a quello massimo precedentemente autorizzato** (pari, per l'Emilia-Romagna, a tredici settimane), **dovrà essere presentata direttamente all'Istituto di previdenza**, non più, quindi, alle Regioni/Province autonome (art. 22-quater, comma 1 del d.l. n. 18/2020, inserito dal d.l. n. 38/2020);
- **sono state previste nuove tempistiche per la presentazione della domanda, nonché una procedura che consentirà ai lavoratori di percepire mensilmente un'anticipazione pari al 40% del trattamento spettante e, successivamente, il relativo saldo.** L'INPS dovrà "regolamentare" le relative modalità operative (art. 22-quater, commi 3 e 4 del d.l. n. 18/2020, inserito dal d.l. n. 38/2020).

I datori di lavoro che necessitano di ricorrere alla Cigd sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.